

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5225 di Giovedì 01 settembre 2022

Imparare dagli errori: quando i ponti mobili su ruote sono inadeguati

Esempi di infortuni di lavoro correlati all'uso di ponti mobili su ruote. Infortuni nella ristrutturazione e nella controsoffittatura di alcuni capannoni. Le dinamiche degli incidenti e alcuni suggerimenti per la riduzione del rischio.

Brescia, 1 Set ? I **trabattelli**, chiamati anche **ponti mobili su ruote**, sono, come ricordato in molti [nostri articoli](#), torri mobili costituite da elementi prefabbricati che presentano uno o più impalcati di lavoro e appoggiano a terra su ruote.

Sono attrezzature che possono essere utilizzate nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza e che, come segnalato anche in diverse puntate della rubrica " [Imparare dagli errori](#)", sono correlate a molti infortuni, anche gravi o mortali.

Per questo motivo torniamo oggi a parlare dei [trabattelli](#) e degli infortuni che avvengono nell'uso di queste attrezzature provvisorie cercando di soffermarci, in particolare, sull'uso di trabattelli inadeguati e fornendo anche qualche suggerimento tratto dai documenti pubblicati in questi anni dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Le dinamiche infortunistiche presentate nell'articolo sono tratte dalle schede dell'archivio di [INFOR.MO.](#), strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al [sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi](#).

Questi gli argomenti trattati:

- [Gli infortuni nell'uso dei ponti mobili su ruote](#)
- [Indicazioni per la riduzione del rischio nell'uso dei trabattelli](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAL130] ?#>

Gli infortuni nell'uso dei ponti mobili su ruote

Il **primo caso** riguarda un lavoratore che si trova ad operare all'ultimo piano (più di quattro metri da terra) di un ponteggio mobile su ruote e svolge il suo lavoro in subappalto all'interno di un **capannone industriale in fase di ristrutturazione**.

Il lavoratore deve installare a soffitto dei tiranti metallici necessari per sorreggere le "catene" esistenti del fabbricato. Per la loro installazione deve effettuare varie forature nella volta del soffitto, con un trapano a batteria. Questa attività è necessaria per installare dei "tasselli" ove poter assicurare i suddetti tiranti.

Durante queste operazioni si sporge eccessivamente dall'ultimo piano del trabattello in dotazione e cadeva fino a sbattere nel sottostante pavimento. Riporta fratture in sedi multiple che ne causano il decesso.

Le indagini hanno rilevato che il trabattello "aveva il parapetto di sommità privo di traverso superiore".

Questi i **fattori causali** rilevati nella scheda:

- "trabattello con parapetto di sommità privo di traverso superiore";
- l'infortunato "si sporgeva eccessivamente dall'ultimo piano del trabattello in dotazione".

Nel **secondo caso** l'incidente riguarda un lavoratore esperto con la mansione di addetto a lavorazioni meccaniche e manutenzioni edili.

Il lavoratore si trova presso un **capannone** con due colleghi che sono occupati nel prendere le misure necessarie per l'acquisto di pannelli per la futura **controsoffittatura** da realizzare nel capannone stesso. I colleghi utilizzano una tavola di legno con un 'segno verde' (240 cm x 10 cm x 2,5 cm) necessaria per le misure. E per compiere tale misurazione si servono di un trabattello su cui sale solo l'infortunato.

I colleghi sono a terra addetti allo spostamento del trabattello sulla base delle indicazioni date dal primo lavoratore, ma ad un certo punto, durante le operazioni descritte, il lavoratore improvvisamente precipita al suolo da un'altezza di circa 2,5 metri. La caduta non viene impedita a causa della mancanza di un parapetto sul lato lungo e di una pedana del trabattello. Anche in questo caso, al di là dello spostamento del trabattello con una persona sopra, siamo davanti ad un trabattello inadeguato e privo di protezioni.

Il **terzo caso** riguarda un incidente ad un datore di lavoro di una piccola **impresa di costruzione**.

Mentre sta installando una tettoia nel cortile della propria ditta cade al suolo dal piano di lavoro di un trabattello, posto a circa 3,5 metri da terra.

Il trabattello è risultato privo di parapetti di protezione, di piano di camminamento completo e di sistemi di stabilizzazione e fermo delle ruote. L'infortunato ha riportato la frattura del cranio.

Indicazioni per la riduzione del rischio nell'uso dei trabattelli

Per avere qualche utile indicazione per la prevenzione dei rischi, possiamo fare riferimento al documento Inail "[Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione](#)" pubblicato nel 2022, anche in aggiornamento di precedenti pubblicazioni, con l'obiettivo di fornire "un indirizzo per la scelta, l'uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro".

Riguardo alla **riduzione del rischio** il documento indica che occorre "individuare e attuare le adeguate misure di prevenzione e protezione per garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza". E dunque devono essere "prioritariamente adottati **provvedimenti di ordine tecnico-organizzativo e dispositivi di protezione collettiva**". Quando poi "non è possibile eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi residui, devono essere utilizzati idonei DPI".

Si segnala che il trabattello deve essere provvisto di una **protezione laterale** su tutti i lati della piattaforma. La protezione laterale "comprende il corrente principale, la protezione laterale intermedia e il fermapiede. Il corrente principale, la protezione laterale intermedia e il fermapiede possono essere combinati. Gli elementi della protezione laterale non possono essere rimossi se non per azione intenzionale diretta. La protezione laterale intermedia deve essere fissata tra il corrente principale e il fermapiede".

Si sottolinea poi che, in generale, "la riduzione dei rischi derivanti dall' utilizzo di un trabattello può essere ottenuta attraverso la scelta di un trabattello idoneo in relazione al sito, all'attività lavorativa, al suo corretto utilizzo e al rispetto scrupoloso delle procedure e delle istruzioni stabilite dal fabbricante". E ciò presuppone per il **datore di lavoro**:

- "la corretta scelta della tipologia di trabattello, conforme al d.lgs. 81/08, sulla base delle caratteristiche del sito e del tipo di attività lavorativa;
- la valutazione delle caratteristiche specifiche del sito e la eventuale predisposizione, ad esempio, di ancoraggi e/o di elementi di ripartizione del carico, prima di ogni utilizzo del trabattello;
- la verifica della idoneità psico-fisica del lavoratore all'utilizzo del trabattello;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori" per tutte le fasi di utilizzo del trabattello, adeguate alle attività da svolgere;
- la messa a disposizione dei lavoratori del manuale" di istruzioni.

A questo proposito si segnala poi che il **fabbricante** "deve fornire al lavoratore nel manuale di istruzioni le informazioni per l'impiego e lo spostamento sicuro del trabattello nel rispetto della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Inoltre **prima di ogni impiego del trabattello**, "in aggiunta ai controlli effettuati durante la procedura di montaggio, il lavoratore deve controllare che:

- sia verticale o richieda un riposizionamento;
- sia completo di tutti i componenti e che la configurazione montata corrisponda ad una di quelle stabilite dal fabbricante, compresa la metodologia di accesso;
- nessun cambiamento ambientale influisca sull'impiego sicuro del trabattello;
- gli stabilizzatori, i telai stabilizzatori e/o la zavorra siano conformi quanto stabilito dal fabbricante nel manuale di istruzioni.

Il lavoratore deve poi "attenersi alle **indicazioni del fabbricante nel manuale di istruzioni** per:

- accedere alle piattaforme di lavoro secondo le modalità previste dal fabbricante;
- il sollevamento di strumenti e materiali alla piattaforma di lavoro del trabattello, nel rispetto dei limiti per i carichi ammissibili e la stabilità".

E il lavoratore "non deve:

- aumentare l'altezza dell'impalcato mediante l'uso di scale, casse o altri dispositivi;
- impiegare il trabattello per accedere ad altra struttura;
- impiegare il trabattello come sistema di protezione dei bordi".

Infine per lo **spostamento del trabattello** "il lavoratore deve attenersi alla procedura descritta dal fabbricante nel manuale di istruzioni. In particolare deve prestare particolare attenzione alle indicazioni relative a:

1. la condizione massima di vento con cui può essere spostato il trabattello;
2. la modalità per sbloccare e bloccare i freni delle ruote;
3. la modalità per spostare il trabattello;
4. la modalità per utilizzare la regolazione dei piedini allo scopo di riallineare il trabattello;
5. le istruzioni per verificare l'effettivo supporto di stabilizzatori e telai stabilizzatori;
6. l'avvertimento che il trabattello non deve essere mai spostato quando ci sono materiali non fissati o persone su di essa;
7. l'avvertimento che il trabattello deve essere spostato solo con una azione manuale non superando la normale velocità con cui si cammina;
8. l'avvertimento che il trabattello deve essere spostato solo su terreno pianeggiante e solido senza ostacoli o su terreno con pendenza massima indicata dal fabbricante;
9. l'altezza massima il trabattello quando viene spostato;
10. l'avvertimento di fare attenzione agli ostacoli aerei, comprese le linee elettriche quando si sposta il trabattello;
11. l'avvertimento che un trabattello non è progettato per essere rivestito con un telo;
12. l'avvertimento che un trabattello non è progettato per essere sollevato".

Rimandiamo alla lettura del documento Inail che riporta molte altre indicazioni anche in relazione ai necessari dispositivi di protezione collettiva e alla valutazione dei rischi.

Tiziano Menduto

Sito web di INFOR.MO.: nell'articolo abbiamo presentato ? le schede di Infor.mo. 1979, 11311 e 15945 (archivio incidenti 2002/2018).

Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:

Imparare dagli errori - quando i ponti su ruote sono inadeguati ? le schede di Infor.mo. 1979, 11311 e 15945.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it